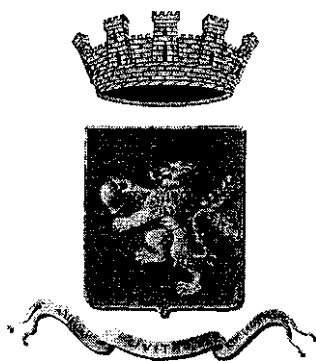




CITTA' DI CORLEONE

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

Indice

Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 – Richiesta della celebrazione

Art. 4 – Organizzazione del servizio

Art. 5 - Luogo della celebrazione

Art. 6 - Orario e giornate di celebrazione

Art. 7- Onerosità e gratuità

Art. 8 – Tariffe

Art. 9 - Allestimento della sala - Prescrizioni per l'utilizzo della sala

Art. 10 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 11 - Unioni civili

Art. 12 – Norma di interpretazione

Art. 13 – Casi non previsti dal presente regolamento

Allegati:

A)Modello richiesta di celebrazione

B)Modalità di pagamento

C)Tariffe per celebrazione

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2 - Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti in possesso di delega.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge su eventuale apposita delega da parte del Sindaco.

Art. 3 – Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile, come da Modello A allegato al presente Regolamento-
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio, e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art.1 comma 1 del D.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell'unione civile decade automaticamente.
3. La domanda dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo; ai richiedenti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
4. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le medesime modalità indicate all'art. 3 con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione.
Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 30 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - a. delega del comune richiedente;
 - b. fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - c. fotocopia dei documenti di identità dei testimoni.
5. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (1 per

ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

6. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto

7. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Art.4 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita delle sale destinate alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

2. La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'art.3 del presente provvedimento deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno dei due richiedenti.

3. L'Ufficio di Stato Civile, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, sentito il Servizio di Segreteria Generale e la Segreteria del Sindaco, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

4. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, che dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per la cerimonia.

5. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dall'Ufficio di Stato Civile.

6. Il mancato pagamento nei termini previsti non comporterà l'annullamento del matrimonio o dell'unione civile, che verrà celebrato nell'Ufficio di Stato Civile del Comune.

7. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati

Art. 5 - Luogo della celebrazione

1. Il matrimonio civile e le unioni sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati nella Sala Consiliare, nella Stanza del Sindaco e nell'Ufficio di Stato Civile della Sede Comunale;

2. Possono essere celebrate altresì, su domanda degli interessati, in uno dei seguenti luoghi comunali:

- Centro Multimediale;

- Villa Comunale;
- Complesso S. Agostino
- Auditorium Comunale Ugo Triolo – Chiesa S. Andrea
- Palazzo Reale Ficuzza (con delibera di giunta municipale n. 55 del 04/10/2010), per la parte ricadente nel territorio del Comune di Corleone compatibilmente alla disponibilità della struttura da parte dell'Ente.

3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

4. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati al comma 1, a causa di documentata infermità o altro impedimento, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova lo sposo/a impedito per celebrarne il matrimonio secondo le modalità indicate dall'art. 110 codice civile.

Art. 6 - Orario e giornate di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio degli Uffici comunali.

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli amministratori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale e previo pagamento della relativa tariffa.

3. I matrimoni celebrati da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunali potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale comunale. I matrimoni celebrati a Ficuzza potranno essere celebrati solo dagli Ufficiali di Stato civile dell'Amministrazione.

4. Il matrimonio e l'unione civile, fermo restando la fascia giornaliera feriale dalle 9.00 alle 12:00 e dalle 15,30 alle 17,30 non può aver luogo nei seguenti giorni:

- a. 1 e 6 Gennaio
- b. La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- c. 25 Aprile
- d. 1 Maggio
- e. (festa del Patrono) 1 Marzo
- f. 2 Giugno
- g. 15 Agosto
- h. 25, 26 e 31 Dicembre
- i. le domeniche

5. Tra l'orario di celebrazione di un matrimonio o unione civile e quello successivo, devono trascorrere non meno di 90 minuti.

6. La precedenza nell'attribuzione delle sale per le celebrazioni, è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione desumibili dalla registrazione di protocollo.

Art 7- Onerosità e gratuità

1. I matrimoni celebrati nei locali dell'ufficio di stato civile da un funzionario comunale delegato, nell'orario di ufficio, sono gratuiti per i residenti ed è prevista solamente la presenza dei nubendi, dei testimoni e del fotografo a causa della limitata capienza dell'ufficio.
2. Per la celebrazione dei matrimoni in uno degli altri luoghi di cui all'art. 5 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe stabilite come da Tabella allegata al presente Regolamento, aggiornate annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8 - Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna l'importo del contributo previsto per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, gestionali e servizi appaltati nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Il contributo è differenziato secondo l'orario di svolgimento del servizio, il luogo di celebrazione del matrimonio e la residenza dei nubendi.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
4. Per l'anno 2018 si applicano i limiti minimi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 9 – Allestimento della sala - Prescrizioni per l'utilizzo della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi, compatibili con le caratteristiche storico – artistiche del luogo prescelto, che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
2. Il Comune di Corleone si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
3. E' vietato spargere riso, coriandoli, confetti, petali di fiori ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia; è vietato l'uso di candele o cero, di razzi o altro materiale pirotecnico all'interno delle sale utilizzate per il matrimonio.
4. E' vietato altresì utilizzare le sala per banchetti, intrattenimenti musicali o buffet

5. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile una somma, stabilita con apposita deliberazione di Giunta, a titolo di contributo per le spese di pulizia.

6. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala

Art. 10 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 11 – Unioni civili

1. Il presente regolamento si applica alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 76/2016. 3. Relativamente al soggetto celebrante, per le unioni civili si applica solo quanto previsto dall'art. 2 c.1.

Art. 12 – Norma di interpretazione

Gli articoli del presente regolamento nella parte in cui riportano il termine “matrimonio civile” si intendono riferiti anche alle unioni civili, salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2. 2. – I termini “sposi” e “nubendi” del presente Regolamento relativi ai matrimoni civili sono sostituiti dal termine “parti” riferiti all'unione civile.

Art. 13 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile, il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, la legge n. 76 del 20 maggio 2016; D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Legge n.76 del 20 maggio 2016; D.P.C.M. del 23 luglio 2016; Lo Statuto Comunale.